


N. 3399/10 REG. ORD. SOSP.
N. 05905/2010 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5905 del 2010, proposto da:
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil (Da Ora Flc-Cgil),
rappresentato e difeso dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Francesco
Americo, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma,
viale Angelico N. 45;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale della
Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA BOZZA DI DECRETO INTERMINISTERIALE



TRASMESO CON NOTA 5706/10 RELATIVO ALLA
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DI DIRITTO DEL
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, ED
AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA PER L'A.S. 2010/2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000 n.205, a prescindere dalla sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal "fumus boni juris" attesa, nella specie:

- il difetto della sussistenza del periculum nella considerazione che

l'atto organizzatorio impugnato non appare produttivo di un danno, ancorchè grave, attuale e concreto;

- che la posizione giuridica di parte ricorrente, valutata in sede di "sommatoria cognitio", in comparazione con quella della parte pubblica intimata, non appare suscettibile di tutela cautelare, tenuto conto del pregiudizio grave ed irreparabile per l'Amministrazione derivante dall'eventuale sospensione dell'atto impugnato non sacrificabile rispetto al pregiudizio di parte ricorrente peraltro non dimostrato;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

Brandileone

Decreto del Pref. di Roma del 19/7/10

ES

Brandileone

ES

Speranza

